

# Leggi e Decreti Gelmini

## Premessa

In Conferenza Stato-Regioni si lavora da alcuni mesi per definire una Intesa su due argomenti in materia di istruzione:

- finalità, tempi e modalità di attuazione del Titolo V in materia di istruzione;
- avvio della sperimentazione della finanziaria 2008, per cui Stato, Regioni ed Enti Locali, secondo il metodo della leale collaborazione, concordano un piano di nuovi modelli organizzativi nella gestione del sistema di istruzione, tesi al miglior utilizzo delle risorse, con il reimpiego delle economie prodotte nelle stesse Regioni.

Il documento afferma l'unitarietà del sistema nazionale di istruzione, del coordinamento dei soggetti istituzionali per la realizzazione di obiettivi condivisi.

I Comuni partecipano a questi lavori che costituiscono la base per definire i nuovi rapporti con la scuola come delineati nella Costituzione ed eventualmente modalità nuove per l'espletamento dei compiti consolidati.

# Compiti dei comuni

Legge n. 23/96: suddivisione degli obblighi sull'edilizia scolastica tra Stato, Comuni, Province e Regioni per superare la precedente sovrapposizione di competenze. La norma ha provveduto solo al riordino delle competenze e non poteva attribuire agli E. L. nuovi compiti senza finanziamento. (legge 142/90)

Comuni: Realizzazione, fornitura, manutenzione ordinaria e straordinaria scuole infanzia, primarie e secondarie di primo grado. Stato e Regioni: Programmazione, procedure di attuazione e finanziamento degli interventi. Nella legge previste la costituzione di un Osservatorio e dell'Anagrafe dell'edilizia scolastica, tuttora in ultimazione.

Spese di funzionamento: spese varie di ufficio; arredamento e utenze elettriche, telefoniche, acqua, gas, riscaldamento; spese per i relativi impianti. Separazione delle attività di istruzione da quelle di gestione del personale, di competenza del datore di lavoro.

Assistenza scolastica diritto allo studio secondo le prescrizioni della legge regionale: trasporto alunni, mensa alunni e insegnanti autorizzati, libri di testo gratuiti (anche superiori, se assegnate le relative risorse) buoni libro per i privi di mezzi, (come sopra), servizi di supporto organizzativo per gli alunni con handicap o svantaggio, personale qualificato per l'integrazione scolastica.

## Decreto 112 giugno 2008 PRIMA VERSIONE

*Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria*

**Art. 64 commi 1,2,3,4 Organici e Personale** – Entro il 2011/2012, sarà incrementato il rapporto alunni/docente, per un avvicinamento agli standard europei. Riduzione numero docenti e personale ATA.

Il Ministro predisporrà un Piano Programmatico per la razionalizzazione nell'uso delle risorse umane e strumentali e uno o più Regolamenti relativi a: ridefinizione dei curricula attraverso la razionalizzazione dei piani di studio e dei quadri orari, specie per gli istituti tecnici e professionali; revisione dei criteri per la formazione delle classi; rimodulazione dell'organizzazione didattica della scuola primaria; revisione di criteri e parametri per la determinazione degli organici del personale docente ed ATA, finalizzata ad una razionalizzazione degli stessi; ridefinizione dell'assetto didattico ed organizzativo dei centri di istruzione/adulti e dei corsi serali.

**Legge 6 agosto 2008, n. 133 Conversione con  
modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112**

**Art. 64 comma 4 lettere f e fbis Prima versione:** interventi di Stato Regioni ed E.L. per ridurre il disagio degli utenti *“nel caso di chiusura o accorpamento degli istituti scolastici aventi sede nei piccoli comuni”*.

**Nella seconda versione** del decreto, uscita dal voto di fiducia è stato inserito un *“possono”* riferito ai soggetti su indicati rimasto nella versione definitiva.

Serve una norma nuova per dire che i Comuni ***possono*** venire incontro alle esigenze dei cittadini?

Forse perché sono nuove esigenze e disagi creati da interventi statali e i cittadini possono chiedere interventi sostitutivi di quelli soppressi dallo Stato, **senza che sia stanziato il finanziamento corrispondente.**

## **Segue 133 a quanto ammonterà il risparmio**

Oltre il disposto dell'art. 2, c. 411 e 412, finanziaria 2007, dall'attuazione dovranno derivare economie lorde di spesa non inferiori a 456 Meuro per il 2009, a 1.650 Meuro per il 2010, a 2.538 Meuro per il 2011 e a 3.188 Meuro a regime dall'anno 2012.

A questi vanno sommati i risparmi della finanziaria 2007, pari a 537, 897, 1218 Meuro, per gli anni dal 2008 al 2010 e di 1432 Meuro a regime dal 2011.

**Il decreto riassegna il 30% delle economie per la valorizzazione e lo sviluppo della carriera del personale, disponibile non prima del 2010, dopo la verifica dell'effettivo ed integrale conseguimento rispetto ai risparmi previsti.**

I dirigenti del MIUR e i dirigenti scolastici assicurano la compiuta razionalizzazione. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, verificato e valutato sulla base delle disposizioni anche contrattuali, comporta l'applicazione delle misure connesse alla responsabilità dirigenziale.

Senza oneri per lo Stato sarà costituito un Comitato di verifica tecnico-finanziaria con rappresentanti dei ministeri dell'Istruzione e dell'Economia, per monitorare la realizzazione degli obiettivi finanziari e segnalare scostamenti, per le misure correttive.

## Decreto legge 137 del 1 settembre 2008

- introduce l'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione con corsi di aggiornamento per gli insegnanti e reintroduce il voto del comportamento dello studente per il periodo di permanenza nella scuola, espresso collegialmente dal consiglio di classe, che concorre alla valutazione e determina, se insufficiente, la bocciatura;
- reintroduce il voto in decimi per la valutazione del "*rendimento scolastico*" degli studenti;
- **introduce, nell'ambito degli obiettivi di contenimento della spesa, il maestro unico nella scuola primaria a partire dall'a.sc. 2009-2010, secondo i regolamenti attuativi dell'art. 64 D.L.112/2008, che dopo vedremo;**
- i libri di testo non potranno essere cambiati per cinque anni, salvo eventuali appendici di aggiornamento.

## Osservazioni dell'Anci e 1634

Soppressione c.1 art. 4 che definendo orario delle classi della scuola primaria e modalità di assegnazione all'insegnante, tratta materie incidenti sui livelli di erogazione del servizio che sulla organizzazione didattica e viola il principio costituzionale dell'autonomia delle scuole.

La quantità di ore che garantiranno il diritto costituzionale all'istruzione obbligatoria e gratuita non può essere trattata con urgenza e senza approfonditi confronti, anche in relazione alla legge sul federalismo fiscale in discussione.

La definizione dei piani di studio, degli orari, dei limiti di flessibilità interni delle discipline è demandata a regolamenti di delegificazione che devono essere definiti *“previa intesa con la Conferenza permanente”*.

Ambigua la formula adottata: *“le istituzioni scolastiche costituiscono”* obbligo o facoltà? L'obbligo porterebbe alla diminuzione del tempo scuola in contrasto con le richieste del centro/nord di una scuola flessibile per garantire conciliazione dei tempi in particolare delle donne.

L'Anci ha chiesto di salvaguardare l'autonomia delle istituzioni scolastiche, con una formula che renda loro **possibile e non obbligatoria la costituzione di sezioni a 24 ore**, articolate con orario annuale e non settimanale e la salvaguardia del tempo pieno, secondo le richieste delle famiglie.

Con Atto Camera 1634-A, lo stesso Governo presenta, in fase di conversione al Senato un maxi emendamento che attenua alcune delle novità più eclatanti, riattribuendo al Consiglio di classe prerogative come la bocciatura degli alunni o i voti degli alunni inserendo una certificazione analitica dei traguardi raggiunti.

## Commissariamento sì o no? Decreto 154 del 7 ottobre 2008

*Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali: Integra l'art. 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 6-bis*

*Art.3* I piani di ridimensionamento delle istituzioni scolastiche, rientranti nelle competenze delle regioni e degli enti locali, devono essere ultimati in tempo utile per assicurare il conseguimento degli obiettivi di razionalizzazione della rete scolastica previsti dal presente comma, **già a decorrere dall'anno scolastico 2009/2010** e comunque non oltre il 30 novembre di ogni anno.

**Il P.D.C.M diffida le regioni e gli enti locali inadempienti ad adottare, entro 15 giorni, tutti gli atti amministrativi, organizzativi e gestionali idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi di ridimensionamento della rete scolastica.**

Ove le regioni e gli enti locali competenti non adempiano alla predetta diffida, il Consiglio dei Ministri nomina un **commissario ad acta**, con oneri a carico delle regioni e degli enti locali.

## Le richieste dell'Anci

Spostare la decorrenza del dimensionamento all'a.sc. 2010/2011 stretti i tempi per dar seguito ai nuovi piani e per evitare che i genitori iscrivano i figli a scuole che potrebbero essere eliminate. **Si**

Sopprimere la diffida e il Commissario ad acta; Comuni e Province sono titolari -D.Lgs. 112/98 e nuovo Titolo V- di compiti relativi a: istituzione, aggregazione, fusione, soppressione di scuole e redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche. **Si**

Le operazioni di ridimensionamento sono realizzate dagli E.L.secondo i tempi stabiliti dall'art.3 del D.P.R 233/98 ribaditi ed applicati nelle leggi regionali e nei Regolamenti di C. e P., legittime espressioni e fonti normative costituzionali la cui validità non può essere annullata.

Il quadro normativo è complesso, non aiuta la chiusura del Miur né il ricorso al voto di fiducia e la mancanza di confronto nel merito di provvedimenti sull'istruzione, materia a legislazione concorrente e di grande impatto nella vita quotidiana delle famiglie e delle nostre città.

## Piano programmatico art. 64 Legge 6 Agosto 2008, n.133

C.U. 13/11/2008: il Piano Programmatico in esecuzione dell'art. 64, L.133/08 di conversione del d.l. 112/2008 individua interventi per razionalizzare l'uso delle risorse umane e strumentali per una maggiore efficienza al sistema scolastico, in tre macro aree: 1) revisione degli ordinamenti scolastici; 2) riorganizzazione della rete scolastica, ivi compresi i centri territoriali per l'educazione degli adulti e i corsi serali; 3) razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane delle scuole.

L'ANCI pur condividendo alcune osservazioni della premessa dello schema del Piano Programmatico - **centralità della scuola, sede privilegiata di formazione della persona e necessità di rendere pienamente efficienti i servizi scolastici** - ritiene che il nuovo modello dovrà confrontarsi con le competenze previste dalle norme per gli E.L.in alcuni ambiti specifici, come il dimensionamento e l'educazione degli adulti e **soprattutto non può rispondere a criteri unicamente di risparmio.**

## Legge 4 dicembre 2008, n° 189 di conversione del decreto 154

Integra ancora l'art. 64 del 112 e apporta importanti modifiche, eliminando la nomina del commissario ad acta e mantenendo per l'anno prossimo data e numero delle scuole attuali.

Pertanto il numero di scuole funzionanti potrà restare invariato, salvo la riconduzione a norma delle scuole fuori dalla normativa attuale, cui stanno procedendo le regioni, i mentre il Miur procederà all'accorpamento delle dirigenze.

Infine, è prevista per gli anni scolastici 2010-2012 la stipula di una **intesa** in C.U. per disciplinare l'attività di dimensionamento e appositi protocolli d'intesa locali tra **Regioni ed uffici scolastici**.

## Preoccupazioni dell'ANCI: scuola dell'infanzia

Dubbi sulla validità pedagogica ed educativa di classi con insegnante unico e di un tempo scuola ridotto per bambini molto piccoli, che a fronte delle capacità di apprendimento in questa fascia di età e dei bisogni delle famiglie, può ricondurre la scuola per l'infanzia ad un servizio di custodia, neanche efficace per il tempo troppo breve.

Aprire le sezioni normali anche ad alunni sotto i tre anni, introducendo un anticipo fuori da ogni contesto pedagogico comporterebbe una minor qualità del servizio e un **aumento di spesa per i Comuni che dovrebbero garantire spazi per usi diversificati (zona riposo, cambio, etc.)**.

A questo va aggiunta la dequalificazione didattica che si verrebbe a produrre senza accordi, tra Ministero ed E.L. come invece avvenuto in precedenti occasioni, in cui sono state concordate le condizioni indispensabili per procedere prima in via sperimentale poi con le Sezioni Primavera per i bambini dai 2 ai 3 anni in contesto fortemente protetto, il cui funzionamento i Comuni ritengono tuttora necessario, affinché sia garantita la prosecuzione dell'iniziativa, come il finanziamento per la costruzione e gestione di asili nido.

# SCUOLA PRIMARIA

L'orario di 24 ore settimanali con docente unico mette in crisi un modello di scuola che, con il sostegno degli interventi per il diritto allo studio, assicura un'offerta formativa adeguata nella articolazione temporale e pedagogica a bisogni di apprendimento complessi e diversificati e annulla l'autonomia organizzativa delle scuole.

**Non potrà essere richiesto ai Comuni di supplire, senza risorse aggiuntive, a carenze e ad attività pomeridiane ed integrative che in ogni modo non potranno richiamare superate forme di doposcuola, nè è accettabile senza una concertazione la formulazione prevista al punto 2 del Piano, relativo alla “*Riorganizzazione scolastica*” dove si dice che **gli Enti Locali provvederanno con azioni mirate a trasporti, adeguamento delle strutture edilizie, ecc..****

I Comuni provvedono alla messa a norma delle scuole secondo i parametri oggi vigenti e le classi sono già al limite della capienza, l'aumento previsto nella scuola dell'infanzia, nella primaria e nella secondaria di I grado sarà insostenibile e se il numero massimo deve essere raggiunto nelle iscrizioni, le zone ad alta densità migratoria non potranno accogliere gli alunni ad anno scolastico iniziato.

## **Condizioni poste dal Parlamento:**

L'orario obbligatorio della scuola dell'infanzia deve garantire prioritariamente il tempo di 40 ore con due insegnanti per sezione, solo residuale lo svolgimento delle attività antimeridiane con un unico docente e solo per esplicita richiesta delle famiglie;

nella scuola primaria l'attivazione di classi con unico docente a 24 ore sia effettuata sulla base di richieste delle famiglie e siano garantiti gli insegnamenti specialistici di religione e di inglese; sia stabilito il tempo scuola in funzione non soltanto delle esigenze di riorganizzazione didattica, ma soprattutto in ragione della domanda e pertanto siano garantiti articolazioni dell'orario a 24, 27, 30 e 40 ore, mantenendo la figura **dell'insegnante prevalente**, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 59 e per le classi a tempo pieno siano assegnati due docenti per classe;

nella scuola secondaria di primo grado sia previsto un orario obbligatorio flessibile dalle 29 alle 30 ore, secondo i piani dell'offerta formativa delle scuole autonome.

siano ridotte le classi a tempo prolungato, in assenza di richiesta effettiva delle famiglie e di condizioni di funzionalità e sia garantito che quelle operanti, possano funzionare fino a 40 ore, compatibilmente con le risorse di organico;

### *E con le seguenti osservazioni*

coordinare, **previo accordo con gli enti locali**, le modalità di prosecuzione della sperimentazione delle «sezioni primavera» con quelle relative al servizio dell'anticipo, al fine di generalizzare l'accoglimento dei bambini in età compresa tra i ventiquattro e i trentasei mesi; prevedere risorse dedicate ai percorsi di istruzione e formazione professionale al fine di garantirne la prosecuzione, la messa a regime e l'espansione anche come efficace strumento di contrasto alla dispersione scolastica e formativa; valorizzare, in tutti i percorsi scolastici, il ruolo formativo ed educativo dell'insegnamento delle discipline sportive; avviare un processo di superamento del ricorso all'esternalizzazione di servizi, in presenza di personale ATA impiegato a tempo indeterminato nelle scuole.

## Regolamenti di attuazione

Il 19/12/2008 la Camera approva due dei molti in preparazione, **schemi di regolamento** relativi alla riorganizzazione scolastica, all'utilizzo delle risorse umane e al riordino dell'assetto ordinamentale organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo.

I regolamenti, dopo l'esame del Consiglio N. della P.I. che esprime osservazioni obbligatorie ma non vincolanti, andranno alla Conferenza stato-regioni e poi al Consiglio di stato, per la verifica di legittimità.

Dopo l'approvazione il MIUR - d'intesa con l'Economia- emanerà il **decreto sugli organici**, per l'assegnazione alle regioni dell'organico di diritto e detterà i criteri operativi con cui i direttori regionali assegneranno il personale alle scuole sulla base delle iscrizioni.

Per conoscere i tagli alle cattedre nella nuova scuola primaria è necessario quindi attendere i dati sulle iscrizioni slittate a fine febbraio, e avere il decreto interministeriale con i criteri sugli organici.

E' però possibile già da ora ipotizzare come si applicheranno le richieste degli Enti e le condizioni Parlamentari, considerando sia i decreti che le relazioni tecniche da cui ad esempio si evince che l'organico di diritto sarà molto probabilmente costituito sulla base delle classi a 27 ore e saranno elevati i numeri minimi e massimi per sezione.

## Scuola dell'infanzia

La scuola dell'infanzia accoglie bambini di età tra i 3 e i 5 anni compiuti entro il 31/12, su richiesta delle famiglie sono iscritti i bambini che compiono tre anni entro il 30/4, (anticipo): disponibilità dei posti, no liste di attesa, locali e dotazioni idonei.

**E' possibile, previo accordo con gli Enti locali proseguire nell'attivazione delle "sezioni primavera",- art. 1, c. 630, finanziaria 2007 - coordinandosi con l'istituto degli anticipi.**

L'istituzione di nuove scuole e sezioni avviene in collaborazione con gli enti territoriali assicurando la coordinata partecipazione delle scuole statali e delle scuole paritarie al sistema scolastico nel suo complesso.

L'orario tipo della scuola dell'infanzia è confermato in 40 ore settimanali, con aumento fino a 50 ore. Le famiglie possono chiedere un tempo limitato al mattino, per 25 ore comprensive della quota delle Regioni, delle scuole e dell'insegnamento della religione cattolica. Le istituzioni scolastiche inseriscono i bambini nelle sezioni a seconda dell'orario scelto dalle famiglie.

Le sezioni di **comuni piccoli o montani** o in piccole isole, privi di strutture educative per la prima infanzia, con un ridotto numero di iscritti possono accogliere **piccoli gruppi di bambini di età compresa tra i 2 e i 3 anni, sulla base di progetti attivati in collaborazione con i comuni interessati, senza sdoppiamenti di sezioni.**

## Scuola primaria

Sono iscritti alla scuola primaria i bambini che compiono 6 anni entro il 31/12 dell'a.sc. di riferimento e su richiesta delle famiglie i bambini che compiono 6 anni entro il 30/4.

Il tempo della scuola primaria è svolto secondo il modello dell'insegnante unico o prevalente, **superando** l'assetto del modulo e delle **compresenze**.

Se il docente non è in possesso dei titoli per l'insegnamento dell'inglese e della religione cattolica, è sostituito da altri docenti che ne abbiano i titoli o i requisiti.

Le classi a tempo pieno sono attivate a richiesta delle famiglie, sulla base di un progetto formativo, delle disponibilità di organico, confermato in due docenti per classe, eventualmente coadiuvati da insegnanti di religione e di inglese. L'istituzione e il funzionamento di scuole statali del I ciclo devono rispondere a criteri di qualità ed efficienza del servizio, nel quadro della qualificazione dell'offerta formativa e nell'ambito di proficue collaborazioni tra la scuola e i comuni interessati anche tra di loro consorziati.

## Segue Scuola primaria

Confermati i posti attivati per l'a.sc. 2008/2009, gli incrementi sono attivati, in sede di definizione degli organici, **sulla base delle economie realizzate**. Le maggiori disponibilità di orario rispetto alle 40 ore del tempo pieno sono utilizzate per una maggiore diffusione, attraverso piani pluriennali sulla base di intese con i comuni, precedute da un accordo quadro in C. U.

Le classi successive alla prima funzionano, dal 2009-2010 fino al regime per 27 e 30 ore, senza presenze e 40 ore - modello di tempo pieno- **nei limiti** dell'organico. L'organico di istituto è determinato sulla base dei docenti necessari per l'orario delle attività didattiche, l'integrazione e il tempo pieno, le ore per l'inglese e la religione cattolica.

La regolamentazione sembra invasiva della autonomia scolastica che ha tra le competenze esclusive quella di stabilire le modalità di impiego dei docenti e quindi l'organizzazione didattica, la suddivisione degli insegnamenti e degli ambiti disciplinari.

## Scuola secondaria di I grado

L'orario annuale obbligatorio delle lezioni nella scuola secondaria di I grado è di complessive 990 ore, pari a 29 ore settimanali, più 33 annuali per approfondimento delle materie letterarie.

Nel tempo prolungato il monte ore è determinato mediamente in 36 ore settimanali elevabili fino a 40 comprensive delle ore destinate agli insegnamenti, del tempo mensa e della quota riservata alle regioni, alle scuole e all'insegnamento della religione cattolica; le relative classi sono autorizzate, su richiesta delle famiglie e **nei limiti della dotazione organica** assegnata a ciascuna provincia e tenendo conto delle esigenze formative globalmente accertate.

Ulteriori incrementi di posti per le stesse finalità sono attivati, in sede di definizione degli organici, sulla base di economie realizzate, sono invece ricondotte all'orario normale in mancanza di servizi e strutture idonei a consentire lo svolgimento obbligatorio di attività in fasce orarie pomeridiane e nella impossibilità di garantire il funzionamento di un corso intero a tempo

## Regolamento per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale uso delle risorse umane della scuola.

L'art. 3 del decreto-legge 154/2008, convertito dalla L 189/2008 ha disposto il differimento all'a.sc.2010/2011 previa intesa in C.U., del dimensionamento della rete scolastica con riferimento ai punti di erogazione del servizio, (*plessi di scuola dell'infanzia e primaria, sezioni staccate di scuola secondaria di I grado, scuole coordinate, sezioni staccate e sezioni annesse o aggregate*) nello schema di regolamento- su cui dovranno essere sentiti la C. U.e il Consiglio di Stato- sono mantenuti i parametri tra 500 e 900 unità, superabili dagli istituti in aree ad alta densità.

Per gli istituti di I e II grado insistenti nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche con specificità etniche e/o linguistiche, il numero minimo rimane a 300 alunni, sulla base della consistenza della popolazione scolastica con riferimento a ciascun grado, ordine e tipo di scuola alle caratteristiche demografiche, orografiche, economiche e socio-culturali.

## Segue regolamento dimensionamento

Priorità alla istituzione di istituti comprensivi del I ciclo. Nella istruzione secondaria di II grado si procede all'unificazione di istituti di diverso ordine non rientranti nei parametri e insistenti sulla stessa utenza.

I parametri prevedono **la costituzione di plessi**: a) scuola dell'infanzia con almeno 30 b.; b) scuola primaria con almeno 50 alunni, ma nei centri urbani a più alta densità demografica è richiesta la presenza di non meno di due corsi completi; c) le sezioni staccate di scuola secondaria di I grado con almeno 45 alunni; d) gli istituti di istruzione secondaria di II grado, le scuole coordinate, le sezioni staccate, annesse o aggregate, e gli indirizzi di studio e le specializzazioni funzionanti nella medesima sede, almeno 20 alunni per classe, e) per le scuole site nelle piccole isole, nei comuni montani e nelle aree geografiche con specificità etniche e/o linguistiche, i parametri di cui alle lettere da a) a d) sono suscettibili- per assicurare il diritto allo studio- di ulteriori diminuzioni.

# conclusioni

- cosa cambierà concretamente per i Comuni emergerà dalla combinazione delle due operazioni in corso, dette all'inizio: la attuazione del Titolo V in materia di istruzione e l'avvio della sperimentazione contenuta nella finanziaria 2008, unite al nuovo quadro organizzativo della scuola determinato dalle leggi e regolamenti Gelmini.
- Le prime due potrebbero comportare nuovi compiti accompagnati, come previsto dalle norme generali, da finanziamenti anche se non sempre nel passato si è trattato di finanziamenti adeguati.
- Le seconde come abbiamo visto per ora non prevedono alcun finanziamento aggiuntivo ad eventuali anche se improbabili ulteriori servizi comunali.
- Certo i Comuni non sono disposti ad esercitare nuovamente ruoli sostitutivi di funzioni altrui, anche per la grave situazione finanziaria generale e per la diminuzione di risorse cui sono sottoposti, che li costringerebbe, per attivare servizi nuovi non finanziati, ad imporre nuove partecipazioni ai cittadini.